



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep.n. 6799 Prot.n.0127663
Data 29 luglio 2021
Classe I/1

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il R.D.L. 20.06.1935, n. 1071 recante "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 30.11.1989, n. 398 recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 02.12.1991, n. 390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 aprile 2001 recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Legge Regionale della Lombardia 13.12.2004, n. 33 recante "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario";

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.R. 3183 del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

VISTE le Determinazioni vigenti adottate dal Direttore Generale relative all'organizzazione dell'Amministrazione del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 8396 del 07.11.2019 con cui è stato emanato il Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 19 e del 27 luglio 2021, in ordine alle modifiche apportate al Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il D.R. n. 8396 del 07.11.2019 con cui è stato emanato il Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano, è modificato come evidenziato nel testo parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Le modifiche sono segnate in *grassetto corsivo*.

Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano

SOMMARIO

SEZIONE 1: PREMESSA

Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 - Definizioni	pag. 4

SEZIONE 2: COMPORTAMENTO

Art. 3 - Comportamenti degli ospiti nelle Residenze Universitarie	pag. 4
Art. 4 - Sicurezza	pag. 5
Art. 5 - Decoro	pag. 5
Art. 6 - Assenze	pag. 6
Art. 7 - Malattie	pag. 6
Art. 8 - Trasferimenti	pag. 6
Art. 9 - Utilizzo spazi comuni, riunioni e feste	pag. 6
Art. 10 - Accoglienza visitatori esterni	pag. 6
Art. 11 - Internet	pag. 7
Art. 12 - Deposito cauzionale: check-in, check-out e riconsegna alloggio	pag. 7
Art. 13 - Accesso all'alloggio da parte della Direzione o del personale del Politecnico	pag. 8
Art. 14 - Rappresentanza	pag. 9

SEZIONE 3: PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 15 - Infrazioni e sanzioni	pag. 9
Art. 16 - Autorità disciplinari e Procedimento disciplinare	pag. 10
Art. 17 - Ricorsi	pag. 10
Art. 18 - Mancato pagamento	pag. 11

SEZIONE 4: CONCLUSIONI

Art. 19 - Entrata in vigore - Disposizioni finali	pag. 11
---	---------

SEZIONE 1: PREMESSA

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento delle Residenze disciplina le modalità di gestione delle residenze universitarie e le norme di comportamento degli ospiti presso tutte le sedi del Politecnico di Milano.
- 2) Gli ospiti delle Residenze devono osservare le disposizioni di cui al presente Regolamento, che dovrà essere sottoscritto per accettazione all'atto dell'ammissione.
- 3) ***L'assegnazione della camera è personale e all'ospite assegnatario è fatto divieto di cederne l'uso o l'utilizzo, anche temporaneo, ad altri. Ogni forma di abuso comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento, fino alla revoca del beneficio dell'ospitalità, fatto salvo il diritto dell'Università di procedere comunque alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.***
- 4) ***Presso le strutture abitative del Politecnico di Milano non è possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza anagrafica, mentre è possibile stabilirvi il domicilio.***

Art. 2

Definizioni

- 1) Per "ospite" si intende qualsiasi persona in rapporto con l'Ateneo che venga ospitata in una qualsiasi residenza del Politecnico di Milano.
- 2) Per "Politecnico" il Politecnico di Milano in qualità di titolare di tutte le residenze universitarie del Politecnico di Milano.
- 3) Per "Gestore" (ove previsto dal contratto in essere) si intende la società che garantisce i servizi di gestione immobiliare e alberghiera delle residenze del Politecnico di Milano.
- 4) ***Per "Coordinatore dei servizi residenziali" (ove presente) si intende la figura del Politecnico di Milano preposta al controllo e al coordinamento dei servizi residenziali.***

SEZIONE 2: COMPORTAMENTO

Art. 3

Comportamenti degli ospiti nelle Residenze Universitarie

- 1) In una residenza universitaria collettiva il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri ospiti e con il personale della gestione, all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, che sole possono garantire la quotidiana convivenza nella collettività. Nell'ambito di tale norma generale, l'ospite deve osservare le disposizioni di cui al presente Regolamento, che sottoscrive per accettazione all'atto dell'ammissione.
- 2) Gli ospiti sono tenuti a:
 - a) Conoscere e rispettare valori e comportamenti attesi descritti nel Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/fileadmin/user_upload/il_Politecnico/Brochure_Codice_Etico_e_di_Comportamento.pdf.
 - b) ***Osservare le vigenti disposizioni di Legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dal Politecnico e dal Gestore dei servizi alberghieri che hanno attinenza con la vita nelle Residenze.***
 - c) ***Acquisire l'informativa sulla sicurezza e rispettare le norme in essa contenute.***
 - d) Utilizzare tutti gli spazi e le attrezzature presenti nel rispetto degli usi e consuetudini locali riconosciute, delle norme igieniche, dell'ordine, del decoro, d'intesa e accordo con gli altri ospiti.
 - e) Usare in maniera appropriata le dotazioni degli alloggi, gli apparecchi e le attrezzature presenti negli spazi comuni della residenza.
 - f) Segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni alle attrezzature, impianti e agli arredi messi a disposizione.

- g) *Tenere in ordine e pulito l'alloggio assegnato e tutte le zone comuni quali aule studio, palestra e cucine, con particolare attenzione presso queste ultime alla differenziazione dei rifiuti secondo le norme previste dal Comune di Milano o di afferenza della Residenza.*
- h) Custodire la chiave (personale e non cedibile) della camera assegnata e consegnarla al portiere ad ogni uscita dalla Residenza e in caso di smarrimento darne immediata comunicazione.
- 3) I comportamenti non consoni e non rispettosi, sono passibili di sanzioni secondo le procedure indicate nel successivo Art. 15 "Infrazioni e Sanzioni".

Art. 4

Sicurezza

- 1) *È vietato tenere un comportamento contrario o che possa nuocere alla sicurezza personale e fisica degli altri ospiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
- *manomettere gli estintori e qualsiasi altro sistema e dispositivo di sicurezza (rilevatori di fumo); - manomettere qualsiasi elemento degli impianti elettrici, idraulici e di gestione delle camere (quadri elettrici, termostati, fan coils, rilevatori presenza, lettori schede etc.);*
 - *ostruire il passaggio delle scale di sicurezza esterne ed interne e delle porte installate lungo le vie di esodo (dotate di maniglione antipánico) che devono essere lasciate sempre assolutamente libere e fruibili;*
 - *utilizzare le uscite di sicurezza se non in caso di pericolo;*
 - *tenere nella camera elettrodomestici diversi da quelli previsti;*
 - *tenere nella camera materie infiammabili, esplosive, corrosive o comunque tali da rappresentare un pericolo per le persone e le cose;*
 - *gettare acqua o qualsiasi oggetto dalle finestre;*
 - *entrare o uscire da finestre o altre aperture non destinate ad uso di porta;*
 - *l'entrata e/o l'utilizzo di spazi non destinati ai residenti (locali tecnici, magazzini etc.);*
 - *introdurre o utilizzare armi, strumenti, attrezzi od oggetti che possano, in qualsiasi modo, arrecare danno o compromettere la sicurezza delle altre persone presenti in residenza.*
- 2) *Ogni violazione dei suddetti divieti e ogni altro comportamento che possa nuocere alla sicurezza personale e fisica degli altri ospiti, verrà sanzionata a seconda della gravità con una multa di 100 € e, ove ritenuto opportuno dal Dirigente o dal Capo Servizio degli uffici preposti, con eventuale deferimento alla Commissione Disciplinare.*

Art. 5

Decoro

- 1) *È vietato tenere un comportamento che possa nuocere al decoro, alla serenità e alla quiete degli altri ospiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
- *sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con materiali e suppellettili di qualsiasi genere, spazi comuni, l'atrio d'ingresso e luoghi di passaggio ai piani;*
 - *esporre avvisi, cartelli, o altro materiale al di fuori degli spazi appositamente riservati;*
 - *arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare, tra le ore 24.00 e le ore 8.00, fascia oraria in cui sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità, al riposo e allo studio;*
 - *tenere nella camera oggetti ingombranti o tali da danneggiare gli arredi, le pareti, i pavimenti (es. sci, biciclette, attrezzi da palestra ecc.): a richiesta, verranno valutati i singoli casi.*
 - *gettare oggetti o sostanze ingombranti nei WC e nei lavandini.*
 - *fare abuso di bevande alcoliche e la detenzione e l'utilizzo di sostanze stupefacenti.*
 - *tenere animali, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle vigenti normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani guida per non vedenti);*
 - *attuare modifiche e/o adattamenti negli alloggi e nei locali comuni della residenza introducendo arredi non di proprietà del Politecnico. L'eventuale richiesta per introdurre piccoli elementi di arredo all'interno degli alloggi e degli spazi di loro pertinenza (es.*

balconi) deve essere presentata al Direttore della residenza che ne valuterà l'approvazione;

- installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

2) Ogni violazione dei suddetti divieti e ogni comportamento ritenuto contrario ai principi di decoro e pacifica convivenza, verrà sanzionata a seconda della gravità con una multa di 50 € e, ove ritenuto opportuno dal Dirigente o dal Capo Servizio degli uffici preposti, con eventuale deferimento alla Commissione Disciplinare.

Art. 6

Assenze

1) *Tutti gli ospiti sono tenuti obbligatoriamente a segnalare, per iscritto, al portiere di turno e alla direzione che ne prende nota su un apposito registro, le assenze superiori a 48 ore.*

Art. 7

Malattie

1) *Gli ospiti sono tenuti a denunciare immediatamente al Coordinatore dei servizi residenziali o al Gestore dei servizi alberghieri malattie contagiose, ritenute tali o certificate dal personale medico sanitario.*

Art. 8

Trasferimenti

1) *Il Politecnico o il Gestore dei servizi alberghieri può disporre, a proprio insindacabile giudizio, trasferimenti di camera o di Residenza, qualora questi siano ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli ospiti della Residenza.*

Art. 9

Utilizzo degli spazi comuni: riunioni e feste

- 1) *Sono a disposizione degli ospiti presso ciascuna Residenza universitaria spazi comuni per la realizzazione di attività ricreative culturali e formative.*
- 2) Gli ospiti possono organizzare, all'interno dei locali della residenza, piccole feste/riunioni in spazi chiusi indicati dal Coordinatore dei servizi residenziali o dal Gestore e con partecipazione massima in funzione degli spazi utilizzati e della normativa antincendio. Tali feste non possono comunque protrarsi oltre le h. 24:00, eccetto richieste particolari e comunque non oltre le 3:00.
- 3) La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Direttore della Residenza a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiale della Residenza nella quale si indica l'ospite organizzatore e responsabile: **si informano per conoscenza anche i rappresentanti della residenza.**
- 4) Il Direttore, sentiti gli studenti eletti rappresentanti della residenza, risponderà per dare o negare il permesso. Al termine di ciascun evento autorizzato gli ospiti sono tenuti a lasciare gli spazi assegnati in ordine e puliti.

Art. 10

Accoglienza visitatori esterni

- 1) Ad ogni ospite è consentito far accedere un numero massimo di 3 visitatori. Raggiunto il limite massimo di visitatori per struttura, stabilita dal servizio sicurezza, non è possibile far accedere altri visitatori.
- 2) Per ragioni di studio o ragioni motivate è possibile chiedere al direttore della residenza con almeno 24 ore di anticipo un'autorizzazione scritta per ospitare più di 3 visitatori e nel caso questi si trattassero oltre le 24:00 indicando in essa il luogo dove si rimarrà.
- 3) L'accesso ai visitatori è consentito dalle ore 09:00 alle ore 24:00.
- 4) I visitatori devono lasciare un documento valido di riconoscimento in portineria (es. Passaporto o carta di identità) e ritirare il rispettivo badge "visitatori" che dovranno esporre per tutto il tempo della

visita. Il visitatore sprovvisto di badge o che non esibisce un documento di riconoscimento deve essere immediatamente allontanato dalla residenza.

- 5) Il visitatore, durante la presenza all'interno delle residenze, è tenuto al rispetto del presente Regolamento. Il residente ospitante resta garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei suoi visitatori e risponde di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati.
- 6) Il visitatore può accedere a tutti gli spazi comuni della residenza (atrio, corridoi, sale studio) e all'alloggio dell'ospite **solo se è accompagnato da quest'ultimo che lo riceve in reception al momento dell'arrivo.**
- 7) Il Direttore della Residenza o il portiere può vietare l'accesso alla struttura a visitatori che si siano resi precedentemente responsabili di violazioni del presente Regolamento o comunque di comportamenti di disturbo.
- 8) All'ospite è fatto divieto di abbandonare la residenza durante la presenza dei visitatori registrati a suo nome.

Art. 11 Internet

- 1) **La connessione a Internet costituisce un servizio comune offerto a tutti gli ospiti della residenza. Se ne raccomanda pertanto un uso corretto e non un sovra utilizzo, in termini di tempi prolungati di connessione e/o eccessivo scarico dati. Ciò in rispetto del diritto di ognuno di poterne auspicabilmente godere in maniera egualitaria. Pertanto, nella fruizione della connessione, sia essa per fini accademici o personali, si ricorda che - in caso di eccessivo traffico dati la medesima potrebbe non essere garantita.**
- 2) **Per quanto concerne l'uso della connessione:**
 - è vietato collegare alla rete di residenza router o altri dispositivi con funzione analoga, che possano interferire con il corretto funzionamento della rete di residenza e/o limitare la fruizione del servizio da parte di tutti i residenti;
 - ogni utilizzo improprio della rete ed in particolare il download o la fruizione illegale di contenuti coperti da copyright rappresenterà motivo di sanzionamento e di eventuale deferimento alla Commissione Disciplinare dell'Ateneo.
- 3) **L'Università si riserva il diritto di inibire l'utilizzo della rete Internet di residenza per periodi definiti agli studenti che si rendano responsabili di violazione del presente Regolamento o di utilizzi che penalizzino gli altri ospiti della residenza nella fruizione della banda dati a disposizione.**

Art. 12

Deposito cauzionale: check-in, check-out e riconsegna alloggio

- 1) **Qualsiasi ospite, compresi gli studenti in regime di diritto allo studio universitario, prima dell'ingresso all'alloggio, è tenuto a versare una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero pari all'importo fissato dal Dirigente dell'area competente.**
- 2) La cauzione verrà restituita tramite bonifico, previa richiesta scritta dell'ospite al servizio competente allo scadere del termine del periodo di permanenza presso la struttura abitativa ovvero all'atto del rilascio anticipato o del check-out definitivo. La restituzione del deposito cauzionale è peraltro subordinata alla verifica di eventuali danni e/o guasti arrecati a beni, strutture ed arredi delle Residenze, nonché di addebito degli oneri per pulizie straordinarie di cui l'ospite si renda personalmente e/o solidalmente responsabile.
- 3) Nel caso di danni e/o guasti di cui al comma 2, accertata l'entità e le relative responsabilità, salva l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti e previa comunicazione scritta all'ospite interessato, verrà detratto dal deposito cauzionale l'importo corrispondente, qualora il medesimo non sia dallo stesso anticipatamente corrisposto, salvo comunque il risarcimento delle maggiori somme dovute.
- 4) **L'ospite si impegna a comunicare alla Direzione la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo, ove possibile, di 7 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale della Gestione.**

- 5) All'inizio e alla fine del periodo di soggiorno, l'ospite assegnatario del posto letto sottoscrive, alla presenza di un incaricato del Servizio di Portineria, il verbale di check-in/check-out e consegna/restituzione chiavi, contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata e delle dotazioni presenti, così come accertati al momento della consegna stessa e del successivo rilascio.
- 6) L'assegnatario è tenuto ad indicare, nello stesso verbale, eventuali allergie a specifici prodotti al fine di segnalarli agli incaricati al servizio di pulizia e derattizzazione/deblattizzazione.
- 7) La mancata sottoscrizione del verbale di check-in e consegna chiavi non consente l'assegnazione del posto letto.
- 8) Qualora durante il check-in l'ospite non segnali per iscritto danni o anomalie riscontrate nella stanza contestualmente al suo ingresso in camera, questi potranno essere imputati all'ospite sia all'esito di eventuali ispezioni, sia all'accertamento in sede di check-out.
- 9) Qualora l'ospite non sia presente al check-out per l'espletamento del controllo in uscita, questo verrà effettuato dal personale incaricato della Direzione di Portineria e qualsiasi anomalia o danno riscontrati verranno addebitati all'ospite medesimo, comprese le spese per l'eventuale necessità di pulizia straordinaria.
- 10) L'ospite è responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non indicati nel verbale di check-in/check-out.
- 11) ***L'ospite può essere dimesso per: morosità, decadenza, motivi disciplinari, cessazione del diritto all'assistenza in caso di ospitalità in regime di diritto allo studio universitario.***
- 12) ***L'ospite dimesso deve liberare la camera dagli effetti personali di sua proprietà dopo che si sia esercitato su di essi il privilegio di cui all'art. 2760 C.C. Il personale addetto può disporre il ritiro degli oggetti abbandonati (saranno a disposizione degli aventi diritto per un anno dopodiché saranno ceduti a norma di legge, senza che il Politecnico o il Gestore possano essere ritenuti responsabili della loro custodia o eventuale danneggiamento). Dell'operazione e dell'eventuale apertura degli armadi e dei cassetti sarà steso verbale da parte di un rappresentante della gestione alla presenza di un componente del servizio competente.***

Art. 13

Accesso all'alloggio da parte della Direzione o del personale del Politecnico

- 1) Premesso che la Direzione è in possesso di una copia delle chiavi di ciascun alloggio, l'accesso allo stesso può aver luogo, in regime ordinario (punti a) e b) che seguono), dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, e in regime straordinario, in qualsiasi orario. Il personale incaricato dalla Direzione può accedere agli alloggi nei seguenti casi:
 - a) alla presenza di almeno uno degli ospiti assegnatari;
 - b) anche in assenza degli ospiti, tramite mail, di almeno 24 ore;
 - c) per sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio;
 - d) ii) nell'ambito dei controlli finalizzati alla manutenzione;
 - e) iii) per effettuare controlli o interventi straordinari relativi agli impianti e dotazioni dell'alloggio;
 - f) in assenza degli ospiti senza alcun preavviso;
 - g) per eseguire interventi o riparazioni con carattere d'urgenza;
 - h) nel caso di prolungata assenza dell'ospite assegnatario o nel caso in cui si sospetti che il alloggio risulti indebitamente occupato da persone estranee
 - i) in tutti quei casi che il Direttore o il Politecnico reputino giustificato e necessario l'accesso immediato.***
- 2) ***Il personale di pulizia è sempre autorizzato ad entrare negli alloggi anche in assenza dell'ospite e senza preavviso, limitatamente ai passaggi di pulizia negli orari e giorni prefissati dalla struttura.***
Non è possibile richiedere la sospensione del servizio di pulizia dell'alloggio se non in caso di malattia di uno degli ospiti. Il mancato passaggio verrà recuperato non appena le condizioni di salute dell'ospite si saranno ristabilite.

- 3) Le situazioni ritenute non conformi al Regolamento potranno essere documentate attraverso supporto fotografico e/o video che saranno notificati esclusivamente agli ospiti interessati, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 4) ***Nel caso in cui l'alloggio dovesse essere trovato in condizioni di particolare degrado il Gestore e il Politecnico di Milano potranno intervenire con una pulizia straordinaria, il cui importo sarà addebitato agli ospiti responsabili.***

Art. 14

Rappresentanza

- 1) Al fine di favorire un più stretto rapporto tra gli ospiti assegnatari di posto letto e il Politecnico, gli ospiti stessi eleggono all'inizio dell'anno accademico una propria rappresentanza composta da un numero massimo di 5 ospiti per residenza mediante elezioni improntate al principio della democraticità.
- 2) Tale rappresentanza ha funzioni consultive e di collegamento responsabile fra gli ospiti delle Residenze universitarie e il servizio competente per la discussione di problematiche attinenti la vita interna della comunità e di eventuali proposte, nonché per la diffusione delle buone norme del vivere collettivo.
- 3) Nel caso di mancanza di referenti il Politecnico si riserva il diritto insindacabile di procedere alla nomina di detti referenti fra gli studenti ospiti delle residenze.

SEZIONE 3: PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 15

Infrazioni e sanzioni

- 1) Il rispetto del presente Regolamento e dei relativi disciplinari tematici è volto a garantire il razionale ed economico utilizzo delle strutture nonché a raggiungere e favorire una rispettosa convivenza tra gli alloggiati.
- 2) ***Il Coordinatore dei servizi residenziali (o il Gestore ove previsto dal contratto in essere) che individuasse un ospite che contravviene alle disposizioni previste dal presente regolamento, tenendo comportamenti scorretti o arrecando danni alle cose e agli immobili del Politecnico, provvederà, in accordo con il servizio competente, a determinarne la sanzione, a redigere contestazione scritta dell'addebito e a notificarla all'inadempiente.***
- 3) La violazione di tali regole comporta l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione ossia un richiamo scritto e motivato all'osservanza del presente Regolamento;
 - b) multa ossia una pena pecuniaria il cui ammontare è così determinato:**
 - ***Manomissione impianti e violazione norme relative alla sicurezza di cui all'Art. 4 del presente Regolamento: 100 €;***
 - ***Attività non autorizzate che intaccano il decoro degli spazi comuni della residenza e arrecano disturbo agli ospiti di cui all'Art. 5 del presente Regolamento: 50 €***
 - ***Attività non autorizzate che intaccano il decoro dell'alloggio dell'ospite di cui all'Art. 5 del presente Regolamento: 25 €***
 - c) trasferimento d'ufficio ad altro alloggio nella stessa struttura o in altra struttura; si applica quando si verifichi la necessità di separare gli assegnatari di una stessa stanza o appartamento, a causa di accertata incompatibilità. Il trasferimento d'ufficio può essere disposto, oltre che per casi di incompatibilità, anche in tutti gli altri casi in cui il Politecnico individui questa come soluzione per evitare il reiterarsi di comportamenti contrari al presente Regolamento;
 - d) sospensione dell'alloggio ossia l'impossibilità di utilizzare il posto letto fino ad un massimo di sessanta giorni;
 - e) revoca del posto letto con immediato allontanamento dalla residenza e decadenza immediata dell'assegnazione con relativa conferma dello status per gli anni successivi.

- 4) Le sanzioni possono essere individuali e collettive. Nel caso in cui non sia possibile risalire al diretto responsabile il costo per il ripristino allo stato dell'arte delle cose viene addebitato come segue:
 - a) danni all'interno della camera: addebito dell'importo previsto a ciascun assegnatario della camera;
 - b) danni all'interno dell'appartamento: addebito a tutti gli ospiti dell'appartamento stesso;
 - c) danni sui piani e nelle aree comuni: addebito a tutti gli ospiti della residenza.
- 5) Nel caso in cui la violazione sia commessa durante lo svolgimento di una festa e negli spazi ad essa riservata, il rimborso del danno non è applicato a tutti i residenti ma all'organizzatore della festa.
- 6) La multa viene incassata dal Direttore della Residenza o trattenuta dal deposito cauzionale e verrà utilizzata per il miglioramento e/o la creazione di servizi e attività all'interno delle residenze a favore degli ospiti. Gli interventi saranno stabiliti dal servizio competente in intesa con i Rappresentanti degli ospiti.

Art. 16

Autorità disciplinari e Procedimento disciplinare

- 1) A carico dell'ospite che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza o contrari al Codice Etico e di Comportamento può essere aperto un procedimento disciplinare.
- 2) Le sanzioni di cui all'Art. 15, comma 2, lettere a) Ammonizione, b) Multa, c) Trasferimento d'Ufficio vengono disposte dal Direttore della residenza e/o dal Responsabile del servizio competente che gestisce le residenze del Politecnico come descritto nei successivi commi 3), 4) e 5).
- 3) Il Direttore della Residenza e/o il Responsabile del servizio competente che gestisce le residenze del Politecnico predisponde una istruttoria al fine di accertare le violazioni del presente Regolamento. L'istruttoria si conclude con un non luogo a procedere o con un verbale di violazione, redatto e firmato dal Direttore della residenza, che deve contenere descrizione chiara e precisa del fatto addebitato.
- 4) Il verbale di violazione deve essere consegnato al residente interessato dal Direttore o dal personale di Portineria e via mail all'indirizzo ufficiale accademico.
- 5) L'ospite ha tempo 5 giorni per pagare i danni e/o le sanzioni che gli sono state contestate o per concordare una rateizzazione del pagamento o per effettuare un ricorso ai sensi del successivo Art. 17.
- 6) Le sanzioni di cui all'Art. 15 - comma 2 - lettere d) "sospensione dell'alloggio" ed e) "revoca del posto letto e immediato allontanamento" vengono disposte dal Rettore con Provvedimento Disciplinare ai sensi del Codice Etico e di Comportamento e relativi regolamenti attuativi. La segnalazione al Rettore e la fase di istruttoria spetta al Direttore della residenza e al Responsabile del Servizio competente.

Art. 17

Ricorsi

- 1) Per sanzioni di cui ai commi a) b) e c) dell'Art. 15 l'ospite ha il diritto di presentare per iscritto al Direttore della Residenza, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso il termine dei 5 giorni il Direttore della residenza o il Responsabile del servizio competente possono:
 - a) accettare le controdeduzioni determinando la chiusura del procedimento disciplinare con l'archiviazione;
 - b) respingere le controdeduzioni e comminare una delle sanzioni previste dall'Art. 15 del presente Regolamento.
- 2) Il ricorso si presenta a mezzo mail all'indirizzo ufficiale della residenza e della struttura che gestisce le residenze del Politecnico. La presentazione del ricorso sospende di fatto il conteggio dei giorni di ritardo pagamento a partire dal giorno di invio del ricorso. Il conteggio riprende a seguito della risoluzione. La risoluzione deve essere esplicita e comunicata al ricorrente.

Art. 18

Mancato pagamento

- 1) *L'ospite assegnatario (ad accezione dei visiting professor le cui modalità sono disciplinate dal form di iscrizione a loro dedicato) deve effettuare il pagamento delle rate alloggio entro le scadenze comunicate e pubblicate online.*
- 2) *In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla scadenza prevista lo studente sarà tenuto a pagare la rata con l'aggiunta della mora pari al 10% della quota prevista; qualora il pagamento non venisse corrisposto dopo ulteriori 15 giorni lo studente verrà segnalato alla commissione disciplinare e la sua carriera accademica sarà bloccata sino alla presentazione della ricevuta attestante il pagamento con le rette rimaste in sospeso.*

SEZIONE 4: CONCLUSIONI

Art. 19

Entrata in vigore - Disposizioni finali

- 1) *Le modifiche al Regolamento delle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo <https://www.normativa.polimi.it/>.*
- 2) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e al codice civile.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale